

Guida per l'introduzione della piattaforma **justitia.swiss**

La presente guida è rivolta alle autorità (giudiziarie) e contiene raccomandazioni e le istruzioni per la preparazione e l'introduzione del lavoro con la [piattaforma justitia.swiss](#)¹ (qui di seguito: la piattaforma). La piattaforma è stata sviluppata nel quadro del progetto [Justitia 4.0](#)².

La piattaforma garantisce una comunicazione elettronica sicura e semplice in ambito giudiziario tra privati (in particolare l'avvocatura) e autorità (sostituzione del traffico postale e introduzione dell'esame elettronico degli atti) nonché tra autorità ai sensi della [legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario \(LECG\)](#).

La LCEG «si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale» ([articolo 2](#)). Con l'entrata in vigore della LCEG sono previsti degli adeguamenti al Codice di procedura civile (CPC), al Codice di procedura penale (CPP) e ad alcune leggi procedurali della Confederazione. I Cantoni possono scegliere liberamente se estendere l'applicabilità della LCEG **anche ai procedimenti amministrativi (contenziosi)**.

La piattaforma è **in utilizzo in modo produttivo** dal 23 aprile 2024. Può essere introdotta

- con l'applicazione web,
- via integrazione API nell'applicazione specialistica, oppure
- con la soluzione stand-alone dell'applicazione dossier giudiziario (ADG).

Fino all'entrata in vigore della LCEG, l'utilizzo produttivo (legale) della piattaforma è consentito solo con l'autorizzazione dell'Ufficio federale di giustizia. Dopo l'entrata in vigore non è più necessario avere l'autorizzazione per utilizzare la piattaforma.

La Confederazione e i Cantoni stabiliscono il momento di entrata in vigore dell'obbligo per i diversi ambiti di competenza, che dovrà situarsi non prima di un anno e al massimo entro il termine transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore della LCEG. Dopo di allora lo scambio di atti giuridici per via elettronica con i tribunali e le autorità diventa obbligatorio per gli utenti professionisti. Con l'inizio dell'obbligo, i tribunali e le autorità hanno anche l'obbligo di tenere gli incarti in formato elettronico.

¹ Video: [Le transazioni di base della piattaforma](#) / [Creazione di un nuovo incarto elettronico da parte di un'autorità giudiziaria](#) / [Un'autorità giudiziaria riceve una comunicazione elettronica](#) / [Un'autorità giudiziaria trasmette una comunicazione elettronica](#) / [Un'avvocata trasmette una comunicazione elettronica](#)

² Video: [Il progetto Justitia 4.0 in breve](#)

La presente guida è suddivisa in due parti:

1. Ricezione di comunicazioni elettroniche (obbligo a partire dall'entrata in vigore definitiva della LCEG)

Con l'entrata in vigore definitiva della LCEG, le autorità giudiziarie sono obbligate a ricevere comunicazioni elettroniche. Questa parte della guida spiega quali azioni, come minimo, bisogna intraprendere entro l'entrata in vigore definitiva della LCEG per poter a quel punto ricevere e lavorare con le comunicazioni digitali.

2. Notificazioni elettroniche attraverso la piattaforma (facoltativo)

Dall'entrata in vigore della LCEG, le autorità giudiziarie possono scegliere anche di effettuare le notificazioni e/o l'esame degli atti elettronicamente attraverso la piattaforma. Lo scambio può essere sia con utenti professionisti che effettuano volontariamente le proprie comunicazioni elettroniche attraverso la piattaforma, sia con altre autorità. Questo, tuttavia, **non** è previsto obbligatoriamente dalla LCEG. L'obbligatorietà subentra solo al momento di entrata in vigore dell'obbligo cantonale della LCEG per le rispettive autorità e gli utenti professionisti. Per svolgere correttamente una notificazione bisogna osservare alcuni punti supplementari. Affrontando questo tema in anticipo è possibile migrare agevolmente e per tempo verso uno scambio di atti giuridici interamente elettronico.

1. Ricezione di comunicazioni elettroniche (obbligo a partire dall'entrata in vigore definitiva della LCEG)

Le autorità e i tribunali saranno tenuti a ricevere le comunicazioni elettroniche si presume non prima dell' **01.07.2027** (entrata in vigore definitiva della LCEG).

Non appena il profilo è stato creato come profilo autorità e registrato da Justitia 4.0, l'autorità giudiziaria dispone di un identificativo di notificazione. L'autorità giudiziaria è reperibile con questo identificativo di notificazione sulla piattaforma e può quindi ricevere ed elaborare comunicazioni elettroniche in modo legalmente valido.



Risultati

- Il profilo sulla piattaforma justitia.swiss è stato creato. Il profilo è stato registrato da Justitia 4.0 come profilo autorità.
- L'identificativo(i) di notificazione per autorità giudiziarie è disponibile e ricercabile sulla piattaforma justitia.swiss.
- Il login con AGOV o IDP cantonale (SSO) è stato impostato.
- Le procedure interne e le responsabilità legate alla ricezione e al salvataggio interno delle comunicazioni elettroniche sono state adattate.
- La formazione e l'assistenza ai dipendenti è garantita.



Compiti

	Compito	Termine (raccomandato)	Responsabile
1	Designare la persona responsabile della creazione del o dei profili sulla piattaforma.	subito	autorità giudiziaria
2	Definire ed ev. impostare l'Identity Provider (AGOV o IDP cantonale) per la piattaforma in modalità produttiva. Vedi: Registrazione in AGOV e registrazione su justitia.swiss con AGOV Vedi: Guida passaggio da SwissID/TrustID ad AGOV	prima di creare il profilo	autorità giudiziaria (ev. per IDP cantonale con Justitia 4.0)
3	Creare un profilo nell'ambiente di prova TRAIN. Per test completi: creare almeno un profilo e un profilo autorità. Vedi: Guida registrazione profilo autorità	subito	autorità giudiziaria
4	Testare la piattaforma justitia.swiss nell'ambiente di prova TRAIN (in teoria possibile solo con AGOV). Link al login all'ambiente di prova justitia.swiss	entro il 31.12.2026	autorità giudiziaria
5	Creare un profilo nell'ambiente produttivo della piattaforma. Link al login all'ambiente produttivo di justitia.swiss	entro il 01.03.2027	autorità giudiziaria
6	Per autorità che dirigono procedimenti: far registrare il profilo come profilo autorità. Vedi: Guida registrazione profilo autorità	di continuo dopo la richiesta	autorità giudiziaria con Justitia 4.0
7	Adeguare le procedure interne e le responsabilità per la ricezione e il salvataggio di comunicazioni elettroniche.	entro il 31.05.2027	autorità giudiziaria
8	Garantire la formazione e l'assistenza ai dipendenti.	entro il 30.06.2027	autorità giudiziaria

Ambiente di prova TRAIN – ambiente di prova della piattaforma justitia.swiss. Aperto a tutti: autorità, tribunali, ministeri pubblici, produttori di software e altri utenti (p. es. persone private).

Ambiente produttivo – la piattaforma justitia.swiss che, dopo l'entrata in vigore definitiva della LCEG, sarà utilizzata per la comunicazione sicura e semplice in ambito giudiziario, tra privati e autorità nonché tra autorità. Prima dell'entrata in vigore definitiva della LCEG, possono utilizzarla solo i partecipanti a un progetto pilota.

Guida registrazione profilo autorità – guida passo per passo per creare un profilo autorità sulla piattaforma justitia.swiss (ambiente TRAIN e produttivo).

Guida utente profilo autorità – descrizione di tutte le funzionalità della piattaforma e delle impostazioni del profilo.

Scheda informativa Gestione ibrida degli incarti – raccomandazioni su come gestire il passaggio dal lavoro con incarti fisici al lavoro con incarti elettronici.

Scheda informativa Processi – informazioni su come le autorità possono adattare le procedure legate alla ricezione di comunicazioni elettroniche.

Supporto – il team di supporto della piattaforma justitia.swiss.

Eventi – informazioni a cura di Justitia 4.0 per prepararsi all'entrata in vigore della LCEG nel 2027. Il progetto Justitia 4.0 trasmette gli inviti direttamente ai rispettivi gruppi target.

2. Notificazioni elettroniche attraverso la piattaforma (facoltativo)

A partire dall'entrata in vigore della LCEG, le autorità giudiziarie possono scegliere facoltativamente se effettuare le notificazioni e/o l'esame degli atti elettronicamente attraverso la piattaforma. Possono interagire sia con utenti professionisti che effettuano volontariamente le comunicazioni elettroniche attraverso la piattaforma, sia con altre autorità. Questo, tuttavia, **non** è previsto obbligatoriamente dalla LCEG, ma consente di migrare agevolmente e per tempo verso la comunicazione interamente elettronica in ambito giudiziario.

Tuttavia, per effettuare comunicazioni attraverso la piattaforma justitia.swiss le autorità giudiziarie devono avere un sigillo elettronico regolamentato (un cosiddetto sigillo dell'autorità) e una marca temporale elettronica qualificata. Le autorità devono munire i loro documenti di un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata prima di trasmetterli alla piattaforma. In assenza del sigillo o della marca temporale, la piattaforma non accetta i documenti (art. 22 cpv. 2 LCEG).

L'autorità deve chiarire per tempo la disponibilità o la necessità di procurarsi una firma elettronica qualificata (FEQ) e un sigillo. Spetta all'autorità, in base ai regolamenti interni al Cantone (leggi cantonali concernenti l'organizzazione dei tribunali e della giustizia e altre oppure disposizioni interne alle autorità in materia di autorizzazioni di firma), decidere se i documenti, oltre al sigillo dell'autorità, hanno bisogno anche di una FEQ. Per utilizzare la piattaforma justitia.swiss non è richiesta la FEQ.

È importante discutere internamente e stabilire le procedure lavorative e le responsabilità concernenti l'apposizione della FEQ e del sigillo sui documenti.



Risultati

- I documenti in uscita sono trasmessi (facoltativamente) attraverso la piattaforma.
- Lo scambio di atti giuridici tra autorità si svolge (facoltativamente) attraverso la piattaforma.
- Le procedure interne e le responsabilità per la notificazione elettronica di documenti e l'esame elettronico degli atti sono state adattate.
- Le parti del procedimento sono informate della notificazione elettronica e reperibili attraverso la piattaforma justitia.swiss.
- Il processo di sigillatura dei documenti è stato definito.
- La formazione e l'assistenza ai dipendenti sono garantite.



Compiti

	Compito	Termine	Responsabilità
1	Decidere il momento, la portata e i destinatari di invii elettronici e dell'esame degli atti (utenti professionisti e/o autorità).	da stabilire internamente all'autorità	autorità giudiziaria
2	Chiarire la disponibilità e se del caso procurarsi il sigillo dell'autorità per la sigillatura di documenti in uscita. Comunicare a J4.0 risp. alla corporazione di diritto pubblico il sigillo dell'autorità e i suoi identificativi idealmente già al momento di registrazione del profilo autorità (ma al più tardi entro la prima notificazione attraverso la piattaforma).	prima della notificazione	autorità giudiziaria
3	Definire e adattare le procedure lavorative e le responsabilità per la notificazione elettronica.	prima della notificazione	autorità giudiziaria
4	Organizzare la formazione e l'assistenza ai dipendenti.	prima della notificazione	autorità giudiziaria
5	Informare le parti del procedimento e le autorità e assicurare la loro reperibilità sulla piattaforma.	prima della notificazione	autorità giudiziaria
6	Coordinare con le altre autorità la corrispondenza giudiziaria tra autorità.	di continuo	autorità giudiziaria



Mezzi ausiliari

Scheda informativa Gestione ibrida degli incarti – raccomandazioni su come gestire il passaggio dal lavoro con incarti fisici al lavoro con incarti elettronici.

Scheda informativa Processi – informazioni su come definire e ottimizzare i processi.

Scheda informativa **Sigillo dell'autorità** - informazioni sui sigilli dell'autorità.

Supporto – il team di supporto della piattaforma justitia.swiss.

Nota: le autorità che mirano inoltre all'introduzione completa della piattaforma, incluso il collegamento API all'applicazione specialistica, definiranno le loro procedure in base alle formazioni del produttore dell'applicazione specialistica. In caso di collegamento API si consiglia all'autorità di contattare i consulenti clienti di J4.0 del proprio Cantone o/e di richiedere l'adesione all'API Community usando il formulario di supporto.